



CONVENZIONE DI COLLABORAZIONE SCIENTIFICA

tra

il **Ministero della Cultura**, rappresentato, ai fini della presente Convenzione, dall'Istituto centrale per gli Archivi, C.F. 97528810589, indirizzo di posta elettronica certificata: ic-a@pec.cultura.gov.it, con sede legale in Roma, Viale Castro Pretorio 105 - 00185 Roma (RM), tel. 06/5190976, rappresentato dal Direttore Dott.ssa Chiara Veninata, nata a Ragusa (RG) il 20/10/1972, C.F. VNNCHR72R60H163D, per la sua carica e agli effetti del presente atto domiciliato presso l'Ente

e

la **Consulta Universitaria del Teatro**, C.F. 91229830376, indirizzo di posta elettronica certificata del Presidente: alberto.bentoglio@pec.it con sede legale presso il Dipartimento delle Arti - Università di Bologna, attualmente a Bologna in Via Barberia, 4, rappresentata dal Presidente Alberto Bentoglio, nato a MILANO (MI) il 26/02/1962, C.F. BNTLRT62B26F205S, per la sua carica e agli effetti del presente atto domiciliato presso l'Ente,

di seguito indicati congiuntamente come "Parti";

VISTO l'articolo 9 della Costituzione della Repubblica Italiana;

VISTO il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, recante "*Codice dei beni culturali e del paesaggio*" (d'ora in poi "Codice");

VISTO il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, recante "*Istituzione del Ministero per i beni e le attività culturali, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59*";

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, recante "*Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59*", e in particolare gli articoli 2, 52 e 53;

VISTO il decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, e successive modificazioni, recante "*Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106*";

VISTA la legge 22 novembre 2017, n. 175, recante "*Disposizioni in materia di spettacolo e deleghe al Governo per il riordino della materia*" che, all'articolo 1, riconosce nello spettacolo un fattore indispensabile per lo sviluppo della cultura e un elemento di coesione e di identità nazionale dall'elevato valore formativo

ed educativo, e prevede che l'intervento pubblico a sostegno delle attività di spettacolo favorisca e promuova, tra l'altro, la conservazione del patrimonio musicale, teatrale, coreutico, nonché della tradizione della scena e dei suoi mestieri;

VISTO il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, recante "*Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri*" che, all'articolo 6, comma 1, prevede che il "*Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo*" sia ridenominato "*Ministero della cultura*";

VISTA la legge 27 dicembre 2023, n. 206, recante "*Disposizioni organiche per la valorizzazione, la promozione e la tutela del made in Italy*" che, all'articolo 21 prevede la "*Promozione della valorizzazione e della tutela del patrimonio culturale immateriale*";

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 marzo 2024, n. 57, recante "*Regolamento di organizzazione del Ministero della cultura, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance*", con particolare riferimento all'articolo 24, che individua l'Istituto centrale per gli archivi quale ufficio del Ministero dotato di autonomia speciale avente "*autonomia scientifica, finanziaria, organizzativa e contabile ai sensi dell'articolo 14, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106*";

VISTO il decreto del Ministro della cultura 5 settembre 2024, n. 270, recante "*Articolazione degli uffici dirigenziali e degli istituti dotati di autonomia speciale di livello non generale del Ministero della cultura*", in base al quale l'Istituto centrale per gli Archivi è definito istituto dotato di autonomia speciale di livello dirigenziale non generale (art. 13), vigilato dalla Direzione generale Archivi (art. 21, comma 1, lett. e) punto 3)), che svolge attività di studio, ricerca, coordinamento tecnico-scientifico e di formazione e divulgazione in materia di descrizione e digitalizzazione di beni archivistici e cura la pubblicazione *online* delle risorse digitali di settore attraverso Archivio Digitale e portali tematici dedicati (art. 34, che ne specifica altresì le attività), all'interno del Dipartimento per la Tutela del patrimonio culturale (All. 4);

VISTO l'atto di istituzione della CUT come Associazione di Categoria del 7 marzo 2003 (con modifica del suo Statuto del 21 giugno 2019);

PREMESSO CHE

l'Istituto centrale per gli Archivi:

- svolge attività di studio, ricerca, coordinamento tecnico-scientifico e di formazione e divulgazione in materia di descrizione e digitalizzazione di beni archivistici;
- promuove e partecipa a iniziative in materia di ordinamento, inventariazione, descrizione e digitalizzazione degli archivi storici, nonché di gestione e conservazione degli archivi in formazione, anche in collaborazione con organismi di ricerca italiani e internazionali;
- promuove e coordina, in accordo con la Direzione generale Archivi, l'elaborazione di norme nazionali e favorisce la divulgazione degli standard internazionali in ambito archivistico, garantendo l'uniformità delle descrizioni nei sistemi archivistici;
- si adopera per promuovere l'interoperabilità e il collegamento fra sistemi informativi archivistici all'interno e all'esterno del Ministero, secondo le direttive della Digital Library e della Direzione generale Archivi;

- cura e coordina, in accordo con la Direzione generale Archivi, la gestione dei sistemi informativi archivistici nazionali di competenza;
- cura la pubblicazione *online* delle risorse digitali di settore attraverso Archivio Digitale e portali tematici dedicati;
- svolge attività di formazione e aggiornamento, elaborando prodotti didattici nei settori di competenza;
- partecipa a progetti nazionali e internazionali nelle materie di competenza;
- organizza convegni e mostre a carattere nazionale e internazionale sui temi riguardanti i propri compiti istituzionali, promuovendone la conoscenza anche mediante attività editoriale;
- presta consulenza e assistenza scientifica e tecnica agli organi periferici del Ministero, a enti e istituti culturali;
- può svolgere la propria attività, a seguito di convenzioni specifiche, anche a favore di enti pubblici e privati italiani e stranieri;
- può svolgere funzioni di tesoreria per gli introiti derivanti dalle attività degli Istituti archivistici e della Direzione generale Archivi;

la Consulta Universitaria del Teatro:

- ha lo scopo di affermare e di sviluppare il valore della ricerca e della cultura teatrale nell'ambito dell'Università e della società italiana;
- ha lo scopo di tutelare l'autonomia dell'area disciplinare attinente al teatro, in rapporto ad altre discipline, le esigenze didattiche e scientifiche dei docenti, la formazione e il reclutamento dei giovani studiosi, l'adeguamento delle strutture tecniche e organizzative alle esigenze della disciplina, la comunicazione fra i poli universitari e i centri di ricerca;
- promuove tutti i collegamenti utili e necessari con organismi pubblici e privati, in particolare con le istituzioni universitarie, i Ministeri e le Agenzie di valutazione;
- ha attivato nell'a.a. 2022/2023 un gruppo di lavoro su "Documentazione dello spettacolo dal vivo, archivi e strumenti di ricerca", con l'obiettivo di avviare un processo che porti al riconoscimento del patrimonio documentario dello spettacolo dal vivo (in particolare del teatro, della danza e della performance) come bene culturale da tutelare; di contribuire all'elaborazione di uno *standard* catalografico e di descrizione archivistica specificamente dedicato agli archivi dello Spettacolo; di promuovere la realizzazione di un censimento degli archivi dello spettacolo presenti sul territorio nazionale;

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

Articolo 1 (*Obiettivi*)

L'Istituto centrale per gli Archivi e la Consulta Universitaria del Teatro, in considerazione di quanto in premessa e che è parte integrante della presente Convenzione, convengono sull'opportunità di intraprendere comunemente un'attività di studio e ricerca in materia di descrizione e digitalizzazione degli archivi dello spettacolo, di promozione di iniziative in materia di ordinamento, inventariazione, descrizione e digitalizzazione degli archivi storici, nonché di gestione e conservazione degli archivi in formazione. A tal fine, intendono:

- promuovere la valorizzazione degli archivi dello spettacolo, la ricerca storico-documentaria di settore, l'individuazione e l'approfondimento di tematiche di studio particolari, promuovendo la diffusione di una cultura archivistica e di una cultura teatrale tra tutti i soggetti interessati anche attraverso i portali *online*;
- promuovere nel settore teatrologico progetti di ordinamento, inventariazione, digitalizzazione, pubblicazione sul web e studio di fondi archivistici custoditi dall'Archivio centrale dello Stato e dagli Archivi di Stato, nonché da altri soggetti pubblici e privati presenti sul territorio nazionale.

Articolo 2 (*Impegni delle Parti*)

1. L'Istituto centrale per gli Archivi si impegna a:
 - a) fornire supporto alle attività di ordinamento, inventariazione e digitalizzazione degli archivi dello spettacolo custoditi presso soggetti pubblici e privati;
 - b) favorire la collaborazione con le Soprintendenze archivistiche e bibliografiche sul territorio per l'implementazione delle descrizioni archivistiche nei portali gestiti dall'Istituto;
 - c) favorire studi e ricerche sul materiale archivistico relativo allo spettacolo custoditi presso soggetti pubblici e privati;
 - d) promuovere, d'intesa con le Parti, attività di formazione e aggiornamento sul tema delle fonti per la storia dello spettacolo, la loro tutela e la loro valorizzazione, nonché in materia di descrizione e digitalizzazione di beni archivistici;
 - e) promuovere studi, ricerche, pubblicazioni e attività di formazione sulle metodologie e le prassi di ordinamento, inventariazione e conservazione relative alle tipologie documentarie degli archivi dello spettacolo;
 - f) organizzare, d'intesa con le Parti, manifestazioni, giornate di studio e attività di valorizzazione degli archivi dello spettacolo;
 - g) promuovere e coordinare, d'intesa con le Parti, la divulgazione delle norme nazionali e degli *standard* internazionali di settore e l'implementazione dei sistemi informativi nazionali;
 - h) prestare consulenza e assistenza scientifica e tecnica.

2. La Consulta Universitaria del Teatro si impegna a:
 - a) promuovere la cultura archivistica nell'ambito dell'Università e della società italiana con particolare riferimento alla documentazione dello spettacolo dal vivo conservata presso soggetti pubblici e privati presenti sul territorio nazionale;
 - b) favorire il coordinamento e l'integrazione dei progetti di ricerca sugli archivi dello spettacolo, creando una rete nazionale per incoraggiare l'adozione di metodologie e prassi operative condivise, nonché l'impiego di sistemi informatici che consentano la condivisione dei dati;
 - c) promuovere, d'intesa con le Parti, convegni sul tema delle fonti per la storia dello spettacolo e la loro tutela;
 - d) promuovere, d'intesa con le Parti, attività di formazione e aggiornamento sul tema delle fonti per la storia dello spettacolo, la loro tutela e la loro valorizzazione, nonché in materia di descrizione e digitalizzazione di beni archivistici;

- e) promuovere studi, ricerche, pubblicazioni e attività di formazione sulle metodologie e le prassi di ordinamento, inventariazione e conservazione relative alle tipologie documentarie degli archivi dello spettacolo;
- f) organizzare, d'intesa con le Parti, manifestazioni, giornate di studio e attività di valorizzazione degli archivi dello spettacolo;
- g) favorire la collaborazione con enti di ricerca, Università, soggetti pubblici e privati ed enti del Terzo settore al fine di incoraggiare lo scambio di informazioni di rilevanza tecnico-scientifica a supporto delle attività di tutela e valorizzazione degli archivi dello spettacolo;
- h) contribuire all'individuazione degli archivi e singoli documenti di interesse teatrale, coreutico e delle arti performative di proprietà privata.

Articolo 3

(Modalità di attuazione)

1. L'Istituto centrale per gli Archivi e la Consulta Universitaria del Teatro metteranno a disposizione le rispettive competenze e conoscenze di dominio in materia di ordinamento e di inventariazione di fondi archivistici per la messa a punto di decisioni comuni sulle metodologie di riordinamento e descrizione degli archivi dello spettacolo, secondo gli *standard* elaborati dall'Istituto centrale per gli Archivi.
2. L'Istituto centrale per gli Archivi, per il tramite delle Soprintendenze archivistiche e bibliografiche, e la Consulta Universitaria del Teatro collaboreranno per la realizzazione di un censimento degli archivi dello spettacolo presenti sul territorio nazionale, allo scopo di identificare i soggetti che a vario titolo detengono documentazione di interesse teatrale, coreutico e delle arti performative, per la quale possa sussistere un interesse culturale ai sensi dell'articolo 10, comma 3, del Codice.
3. L'Istituto centrale per gli Archivi e la Consulta Universitaria del Teatro collaboreranno alla realizzazione di una rete nazionale per favorire il coordinamento e l'integrazione dei progetti di ricerca e delle loro eventuali attività di digitalizzazione sugli archivi dello spettacolo, incoraggiando l'adozione di metodologie e prassi operative comuni, nonché l'impiego di sistemi informatici che consentano la condivisione dei dati e dei risultati della ricerca.
4. L'Istituto centrale per gli Archivi e la Consulta Universitaria del Teatro si impegneranno nella condivisione dei dati dei progetti di ricerca sugli archivi di spettacolo, che saranno raccolti ed elaborati secondo tracciati comuni e che potranno confluire nei sistemi informativi nazionali.
5. L'Istituto centrale per gli Archivi e la Consulta Universitaria del Teatro collaboreranno nella promozione e nell'organizzazione di convegni, studi, ricerche e pubblicazioni sul tema delle fonti per la storia dello spettacolo, la loro tutela e la loro valorizzazione, nonché in materia di descrizione e digitalizzazione di beni archivistici.
6. L'Istituto centrale per gli Archivi e la Consulta Universitaria del Teatro collaboreranno nell'organizzazione di manifestazioni, giornate di studio, pubblicazioni e attività di valorizzazione degli archivi dello spettacolo, anche con la partecipazione di enti di ricerca, Università, soggetti pubblici e privati ed enti del Terzo settore, finalizzate alla promozione e alla diffusione della cultura archivistica e della cultura teatrale nell'ambito dell'Università e della società italiana.
7. L'Istituto centrale per gli Archivi e la Consulta Universitaria del Teatro collaboreranno nella promozione e nell'organizzazione di attività di formazione archivistica gratuita, rivolte ad archivisti di Stato,

liberi professionisti e storici del teatro, nonché di stage e tirocini formativi rivolti a studenti universitari e allievi delle Scuole di Archivistica, Paleografia e Diplomatica annesse agli Archivi di Stato italiani, prevedendo anche la partecipazione di Università e di archivisti italiani specializzati nella tutela e nella valorizzazione del patrimonio documentario dello spettacolo dal vivo, al fine di formare esperti in grado di svolgere funzioni di consulente tecnico per i beni culturali, materiali e immateriali, di ambito teatrale e coreutico e delle arti della performance, e di progettare, dirigere e svolgere interventi di inventariazione, conservazione, valorizzazione e digitalizzazione dei beni di competenza presso enti, organismi e istituzioni pubbliche e private.

Articolo 4

(Oneri finanziari)

Per la realizzazione delle attività di cui all'articolo 3, le Parti si impegnano a cooperare mettendo a disposizione risorse umane, strumentali e finanziarie proprie, secondo il principio di mutua collaborazione. La messa a disposizione delle risorse proprie non dovrà comportare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Fermo restando quanto previsto dagli atti di natura convenzionale, i rapporti di collaborazione instaurati ai sensi della presente Convenzione avverranno a titolo gratuito tra le Parti.

Articolo 5

(Proprietà dei risultati di ricerca, condivisione e divulgazione dei risultati)

1. I risultati delle collaborazioni scientifiche e delle attività promosse congiuntamente resteranno, salvo diverso accordo, di patrimonio comune delle Parti, che si impegnano a proteggerli e valorizzarli mediante attività condivise (convegni, seminari, pubblicazioni etc.) e attraverso i rispettivi canali di comunicazione istituzionali.
2. L'utilizzazione dei risultati sarà libera, con il solo obbligo di citare che le attività e i relativi risultati sono stati realizzati in collaborazione tra le Parti e le eventuali istituzioni pubbliche e private coinvolte, nel rispetto delle norme vigenti in materia di diritto della proprietà intellettuale.

Articolo 6

(Durata, modifiche e risoluzione della Convenzione)

1. La presente Convenzione avrà validità di dieci (10) anni a decorrere dalla data di sottoscrizione e potrà essere rinnovata per un uguale periodo di tempo, previo accordo sottoscritto tra le parti.
2. Qualsiasi modifica dovrà essere concordata tra le Parti in forma scritta ed entrerà in vigore tra le medesime solo dopo la relativa sottoscrizione da parte dei rispettivi Rappresentanti legali.
3. Le Parti hanno facoltà di recedere in qualsiasi momento dalla presente Convenzione, ovvero di risolverlo consensualmente. Il recesso deve essere esercitato mediante comunicazione scritta alle Parti.

Articolo 7
(Controversie)

In caso di controversia nell'interpretazione o nell'esecuzione della presente Convenzione, la questione verrà in prima istanza definita in via amichevole. Qualora non fosse possibile, il foro competente è, in via esclusiva, quello di Roma.

Articolo 8
(Trattamento dei dati personali)

Le Parti dichiarano reciprocamente di essere informate che i dati personali forniti, anche verbalmente, per l'attività precontrattuale o comunque raccolti in conseguenza e nel corso dell'esecuzione della presente Convenzione, vengono trattati esclusivamente per le finalità della Convenzione stessa, mediante consultazione, elaborazione, raffronto con altri dati e/o ogni ulteriore elaborazione manuale e/o automatizzata e inoltre, per fini statistici, con esclusivo trattamento dei dati in forma anonima, mediante comunicazione a soggetti pubblici, qualora ne facciano richiesta per il perseguimento dei propri fini istituzionali, nonché a soggetti privati, qualora lo scopo della richiesta sia compatibile con i fini istituzionali delle Parti contraenti, consapevoli che il mancato conferimento può comportare la mancata o la parziale esecuzione della Convenzione.

Le Parti dichiarano, infine, di essere informate sui rispettivi diritti ed obblighi sanciti dal Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, e dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante *“Codice in materia di protezione dei dati personali”*, così come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, recante *“Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)”*.

Roma, lì 07/11/2024

MINISTERO DELLA CULTURA
ISTITUTO CENTRALE PER GLI ARCHIVI

il Direttore
Dott.ssa Chiara Veninata

CONSULTA UNIVERSITARIA
DEL TEATRO

il Presidente
Prof. Alberto Bentoglio